

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università Ferrara
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Consulente
Avv. Luca Di Nella
Professore Ordinario di "Diritto Privato"
Università Parma

Bologna, li 10/06/2011

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 7/A

Oggetto: Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sullo "spesometro"

Con la circolare **n.24/E del 30 maggio 2011**, l'**Agenzia delle Entrate** fornisce importanti chiarimenti in merito all' **obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva superiori a 3.000 euro**, introdotto con il D.L. n.78 del 2010, art.21, convertito dalla Legge n.122 del 30 luglio 2010 e reso operativo dal provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, di cui avevamo dato notizia.¹

La circolare conferma la ratio sottostante l'introduzione dell'obbligo in parola, ravvisata nella volontà di fornire all'Amministrazione Finanziaria un ulteriore strumento di contrasto alla fraudolenta evasione fiscale operata da parte dei soggetti titolari di partita Iva, ma anche con lo scopo di ostacolare diffuse e gravi forme di evasione anche ai fini delle imposte sul reddito.

La disponibilità dei dati agevolerà, infatti, una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi d'affari e dei costi dichiarati dai contribuenti, nonché l'individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza (di qui la qualificazione comune come "spesometro"), necessari per la concreta individuazione della capacità contributiva delle persone fisiche.

Termini dichiarativi

¹ Cfr. nostra circolare 1/A del 5.01.2011

Come già comunicato con la nostra precedente circolare, rammentiamo che, per un graduale inserimento dell'obbligo in oggetto, devono essere comunicate :

- **Entro il 31 ottobre 2011**, le operazioni per le quali è previsto l'obbligo di emissione di fattura: di importo pari o superiore ai 25 mila euro al netto dell'Iva, rese e ricevute nel periodo d'imposta 2010,
- **Entro il 30 aprile 2012**, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell'Iva, rese e ricevute nel periodo d'imposta 2011, per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura;
- **Entro il 30 aprile 2012**, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell'Iva, rese e ricevute esclusivamente a **partire dal 1 luglio 2011**, per le quali NON è previsto l'obbligo di emissione della fattura.

Ambito soggettivo

Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione, esclusivamente per via telematica, **tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell' imposta.**

Sono considerate **rilevanti** ai fini della comunicazione in parola:

- le operazioni rese e per le quali è stata emessa fattura
- le operazioni ricevute da parte di soggetti titolari di partita Iva (es. fornitori, sponsor)
- le operazioni rese e per le quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini Iva (consumatori finali).

Non sono previste ipotesi di esclusione soggettiva dall'obbligo di comunicazione che è fissato quindi **anche per società e associazioni sportive dilettantistiche.**

Queste, infatti, sono soggette all'obbligo di comunicazione in parola **ma limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali** ai sensi dell'art.4 del decreto Iva, **mentre non dovranno considerare a tale scopo le fatture ricevute e imputate per attività istituzionale.**

A tal proposito però bisogna fare molta attenzione all'ipotesi **di c.d. "acquisti promiscui"**, cioè gli acquisti di beni e servizi che l'associazione o società destina in parte alla propria attività commerciale e in parte a quella istituzionale.

Trattandosi comunque di acquisti compiuti in qualità di soggetto passivo Iva, **ai fini dell'individuazione della soglia oltre la quale scatta l'obbligo di comunicazione , l'importo andrà complessivamente considerato, e qualora non si sia optato per il regime forfettario di cui alla legge 398/91, essi andranno registrati sul registro Iva acquisti per il loro ammontare complessivo anche se poi il diritto alla detrazione Iva è limitato nella misura dell'imputabilità alla sfera commerciale.**

Situazione particolare, sempre in relazione a enti non commerciali che non abbiano optato per il regime di favore di cui alla legge 398 cit., si può verificare laddove la parte dell'acquisto imputabile alla sfera commerciale non sia chiaramente individuabile e il soggetto decida di rinunciare alla detrazione e quindi non registri ai fini Iva la fattura, in questo caso, se è stata omessa anche la registrazione anche ai fini Ires, sarà legittimo non comunicare l'acquisto anche se superiore alla soglia dei 3000 euro, altrimenti la comunicazione andrà comunque fatta.

Ambito oggettivo

La circolare ricorda che sono **oggetto della comunicazione tutte le operazioni rilevanti Iva** per le quali cioè coesistono tutti requisiti essenziali previsti dal decreto 633/72:

- operazioni imponibili
- operazioni non imponibili se si tratta di cessioni all'esportazione o cessioni assimilate e servizi internazionali,
- operazioni esenti

In via generale, **sono quindi soggette all'obbligo di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi IVA, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a euro 3.000 al netto dell'IVA.**

Qualora, inoltre, per le predette operazioni rilevanti non ricorra l'obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato a euro 3.600 al lordo dell'IVA applicata (quindi, ad esempio, le operazioni documentate a mezzo ricevuta fiscale o scontrino fiscale).

Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia al di sopra della quale scatta l'obbligo di comunicazione, occorre avere riguardo ai **corrispettivi dovuti in base alle condizioni contrattuali.**

Per i **contratti di appalto, fornitura, somministrazione** e gli altri contratti da cui **derivano corrispettivi periodici** (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto

qualora i **corrispettivi dovuti in un intero anno solare** siano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro.

Invece, per i **contratti tra loro collegati**, mediante il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto bensì mediante una pluralità coordinata di contratti, occorre considerare, per far scattare l'obbligo di comunicazione l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti, ma dovrà essere comunicato l'importo delle operazioni rese e ricevute nel singolo anno d'imposta, anche se è inferiore a detti limiti.

Quanto sopra precisato, vale anche **per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti**, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato (ad esempio, acconto e saldo) e che sia effettuato in anni diversi.

Viceversa, per **le altre tipologie di contratto** (ad esempio, compravendita), il superamento della soglia di 3.000 euro deve essere sempre collegato alla singola operazione.

Operazioni escluse

Oltre a quelle già elencate nella nostra precedente circolare 1/A, si rammenta che, l'obbligo in commento **non interessa le associazioni sportive che sono prive di partita Iva** in quanto non pongono in essere alcun tipo di attività a carattere commerciale, mentre, invece, **per le associazioni in contabilità separata che ne sono provviste, non sono mai oggetto di comunicazione le operazioni di qualunque importo inerenti esclusivamente all'attività istituzionale.**

Dati da indicare nella comunicazione

La comunicazione, effettuata **per via telematica attraverso Fisconline o Entratel oppure avvalendosi degli intermediari abilitati**, deve contenere, **per ciascuna cessione, acquisto o prestazione di servizi:**

- la partita Iva o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente
- l'importo delle operazioni effettuate, evidenziando l'imponibile e l'imposta oppure specificando che si tratta di operazioni non imponibili o esenti (per verificare se è necessario o meno inviare i dati, bisogna tener conto delle eventuali note di variazione). Per le operazioni per le quali non c'è obbligo di fattura, vanno riportati i corrispettivi comprensivi dell'Iva applicata.

Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati, per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all'estero, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale.

Rettifiche e sanzioni

Ricordiamo che **a regime la comunicazione andrà inviata entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento alle operazioni effettuate nell'anno d'imposta precedente e soltanto per il 2010 l'adempimento è posticipato al 31 ottobre 2011** e riguarda unicamente le operazioni di importo non inferiore a 25mila euro per le quali sussiste l'obbligo di fatturazione.

Scaduti i termini, il contribuente può integrare la comunicazione presentandone **una nuova entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza incorrere in alcuna sanzione.**

L'omesso invio della comunicazione o la trasmissione di dati incompleti o non veritieri comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Guido Martinelli
